

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)

Direzione Centrale Entrate

Roma, 02-05-2014

Messaggio n. 4373

Allegati n.2

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che, all'articolo 1, commi 194 e ss. (allegato 1) reca nuove misure di salvaguardia pensionistica, attraverso l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori cui applicare le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, purché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge n. 147/2013, i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di

euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

In attuazione del comma 196, del citato articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014 (allegato 2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di salvaguardia in parola.

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni in oggetto.

1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013	Criteri di ammissione alla salvaguardia
a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.	<p>Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.</p> <p>Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.</p> <p>Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>
<p>b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 	<p>Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;</p> <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>
<p>c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli 	<p>Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>

<p>articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;</p> <p>-in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	
<p>d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.</p>	<p>Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>
<p>e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione suc-cessivamente alla predetta data.</p>	<p>Perfezionamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.</p> <p>Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.</p> <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>
<p>f) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011.</p>	<p>Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data.</p> <p>A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013.</p> <p>A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>

L'articolo 8 del citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha ripartito come segue il numero complessivo dei 17.000 soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 194, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013:

Tipologia di soggetti	Contingente numerico
-----------------------	----------------------

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (lett. a)	900
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (lett. b)	400
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (lett. c)	500
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (lett. d)	5.200
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (lett. e)	1.000
Lavoratori autorizzati alla pro-secuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (lett. f)	9.000
TOTALE	17.000

2. Disposizioni comuni a tutte le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013

2.1. Condizione della decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015

Pertutte le categorie di lavoratori destinatari della salvaguardia in parola, l'articolo 1, comma 194, della citata legge n. 147, prevede, quale condizione per l'accesso al beneficio, il perfezionamento, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (6 gennaio 2015).

2.2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici non anteriore al 1° gennaio 2014

L'articolo 1, comma 195, della legge n. 147 del 2013 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

2.3. Criterio ordinatorio e monitoraggio

Con riferimento al criterio ordinatorio, l'articolo 3 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 196, della citata legge n. 147, prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori appartenenti a tutte le categorie di cui alla salvaguardia in parola, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.

3. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013)

3.1. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

anteriormente al 4 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. a)

Il **contingente numerico** per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **900 unità**.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011:

- che possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

- anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

-che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).

3.1.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestioni private

L'articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola **all'INPS** entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, **entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo)**.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

3.1.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze per gli iscritti Inps Gestione Dipendenti Pubblici

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l'articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha disposto che devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola **all'INPS** entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, **entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014 (primo giorno seguente non festivo)**.

Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla seguente casella di posta elettronica salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it, utilizzando il modello *pubblicato nella sezione "MODULISTICA" presente nella pagina del sito istituzionale dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (www.inps.it)*.

Si precisa che qualora una Sede o una Direzione Regionale ricevano direttamente la domanda da parte dell'iscritto/assicurato alla Gestione Dipendenti Pubblici, una copia della stessa dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica di seguito specificato salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la D.C. Previdenza Ufficio I Pensioni, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

3.2. Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (art. 1, comma 194, lett. b)

Il **contingente numerico** per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **400 unità**.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3.2.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L'articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla **competente DTL** entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, **entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo** (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo [1, comma 194](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

3.3. Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (art. 1, comma 194, lett. c)

Il **contingente numerico** per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **500 unità**.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni

comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3.3.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L'articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla **competente DTL** entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, **entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo** (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo [1, comma 194](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

3.4. Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. d)

Il **contingente numerico** per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **5.200 unità**.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3.4.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L'articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla **competente DTL** entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, **entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo** (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, l'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, prevede che i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo [1, comma 194](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

3.5. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. e)

Il **contingente numerico** per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **1.000 unità**.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell'età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell'età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti "mediante versamento dei contributi volontari" che – com'è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia di cui trattasi.

E' opportuno evidenziare che l'espressione "collocati in mobilità ordinaria" utilizzata dalla norma contenuta nella lettera in esame, rimanda al presupposto normativo secondo cui la iscrizione nelle liste di mobilità - che determina la collocazione in mobilità - si verifica il giorno successivo alla data di licenziamento. Tale precisazione comporta che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento – sempre che siano in possesso dei summenzionati requisiti pensionistici - i lavoratori licenziati fino al 3 dicembre 2011.

Si precisa inoltre che la fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge n. 223 del 1991, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa.

I lavoratori di cui al presente punto possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento

pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.

3.5.1. Precisazioni

La norma riguarda – in via esclusiva – i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 (v. punto 3.5.2) e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l'applicazione della deroga contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui l'assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.

Peraltro, all'atto dell'istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l'effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all'assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.

Relativamente ai soggetti che rientrano nell'ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV.

Si ricorda, infine, quanto già chiarito nell'ambito della circolare n. 150/2003 in merito ai versamenti relativi al semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

La facoltà di versare i contributi per i sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione costituisce un'estensione delle possibilità conseguenti all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

Considerato che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere liquidata con decorrenza successiva a quella "giuridica" dell'autorizzazione; la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo, come ovvio, all'annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.

3.5.2. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L'articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola **all'INPS, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.**

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

3.6. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. f)

Il **contingente numerico** per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in **9.000 unità**.

Potenziati destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

3.6.1. Modalità e termine di presentazione delle istanze

L'articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola **all'INPS, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.**

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

4. Commissioni competenti istituite presso le DTL

L'articolo 6 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 dispone che, competenti ad esaminare le istanze presentate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 194, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, sono le Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012 e del 22 aprile 2013.

Si richiamano, al riguardo, le istruzioni già fornite con i messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012, n. 4678 del 18 marzo 2013 e n. 12577 del 2 agosto 2013.

La partecipazione alle Commissioni in parola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Le suddette Commissioni sono composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'Inps, designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

Si precisa che, il funzionario dell'Inps componente di Commissione, ove richiesto dal Presidente della stessa, dovrà fornire ogni informazione risultante dagli archivi dell'Istituto.

Le decisioni di accoglimento emesse dalle predette Commissioni devono essere comunicate con tempestività all'Inps, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

Qualora il lavoratore sia iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, le decisioni di accoglimento delle Commissioni dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: salvanguardia_gestdippubb-GDP@inps.it

Avverso i provvedimenti delle Commissioni gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della salvaguardia in parola - alle strutture dell'Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni previgenti il decreto legge n. 201 del 2011, ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

5. Monitoraggio

Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità applicative del monitoraggio relativo alle disposizioni di salvaguardia in argomento.

6. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato, anche con messaggi n. 12577 del 2013 e n. 522 del 2014 e con circolare n. 76 del 2013, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle

disposizioni di cui al presente messaggio, le Sedi **non devono adottare provvedimenti di reiezione**, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

7. Ampliamento contingente terza salvaguardia

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 191, della legge n. 147 del 2013, il contingente numerico della categoria di lavoratori di cui all'art. 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 (prosecutori volontari) è stato incrementato di n. 6.000 unità. Al riguardo, si rinvia alle istruzioni già fornite con i messaggi n. 12577 del 2013 e 12998 del 2013 sulla c.d. terza salvaguardia, rammentando che per la categoria di lavoratori in argomento va verificata la condizione del mancato superamento, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, dei 7.500,00 euro annui lordi di reddito da attività lavorativa.

8. Punto di Consulenza "Sportello Amico"

Come noto, con i messaggi n. 12196 e n. 12310 del 2012 sono state fornite le istruzioni operative per l'attivazione e gestione dei Punti di Consulenza "Sportello Amico" in favore dei lavoratori interessati alle salvaguardie di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 ed all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 14 del 2012.

A tale proposito, si precisa che le sopracitate disposizioni sono confermate, per quanto riguarda la gestione privata, anche per le tipologie di lavoratori interessati alle salvaguardie in argomento.

Relativamente agli utenti della gestione pubblica, si rappresenta che gli stessi potranno ugualmente fare riferimento al numero verde 803164 da rete fissa oppure allo 06/164164 da telefono cellulare a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico; tuttavia sarà cura dell'operatore del CCM fornire un'informazione sulla base degli elementi a sua disposizione e, qualora necessario, provvedere:

- a fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
- ad invitare l'utente a recarsi presso la competente sede territoriale della gestione pubblica, che dovrà, comunque, dedicare una particolare attenzione alla problematica in esame considerato la tipologia di utenza coinvolta.

9. Sinergie

Per quanto riguarda le sinergie tra le Sedi Inps delle varie gestioni previdenziali e le Direzioni territoriali del lavoro, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei punti 3 e 3.1 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012, nel punto 2 del messaggio 14907 del 14.9.2012, nel punto 6 del messaggio n. 4678 del 18.03.2013 e nel punto 6 del messaggio n. 12577 del 02.08.2013.

In particolare, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio di cui al precedente punto 5, i funzionari Inps componenti delle Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro) dei soggetti interessati alla salvaguardia di cui al presente messaggio, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.

I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti ed all'invio dello stesso alla Direzione Centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo punto.

Resta fermo l'obbligo - di cui all'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 - delle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro di comunicare all'Inps, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati.

10. Caselle di posta elettronica

I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l'applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla già istituite caselle di posta elettronica, prive di rilevanza esterna, di seguito indicate:

- a) salvaguardia17@inps.it;
- b) NormativaPensioni-GDP@inps.it per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Per la categoria di lavoratori di cui al punto 7. del presente messaggio, i quesiti devono essere inoltrati alle seguenti caselle di posta elettronica:

- a) salvaguardia10130@inps.it;
- b) NormativaPensioni-GDP@inps.it per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.